DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 33

Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy

Le risorse gia' previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attivita' produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operativita'.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2005, non più in vigore dal 1 gennaio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione e proroga di termini
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/definizione-e-proroga-di-termini/art-33-esposizione-permanente-del-design-italiano-e-del-made-in-italy/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it